



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione di cui all’art 26, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 33/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare e, in particolare, l’articolo 88, in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, secondo cui *“Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

VISTO il dm rep. n. 397 del 10 agosto 2020 recante *Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno del settore della musica dal vivo;*

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo - DDG del 10 settembre 2020 rep. 1720 recante *Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno del settore della musica dal vivo;*

CONSIDERATE le istanze presentate dai soggetti ammissibili entro i termini disposti dai suddetti Avvisi, con le modalità ivi previste, nonché le relative istruttorie effettuate;

TENUTO CONTO dei controlli a campione delle candidature effettuati ex ante dalla Direzione Generale Spettacolo, sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000;

VISTO il DDG rep. n. 2167 del 2 dicembre 2020 di assegnazione delle risorse di cui al dM rep. n. 397 del 10 agosto 2020;

VISTO il DDG rep. n. 2202 del 5 dicembre 2020 di rettifica e nuova assegnazione delle risorse di cui al dM rep. n. 397 del 10 agosto 2020;

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il DDG rep. n. 332 del 12 febbraio 2021 di assegnazione definitiva delle risorse di cui al dM rep. n. 397 del 10 agosto 2020;

VISTO il DDG rep. 412 del 19 febbraio 2021 di integrazione dell'elenco degli ammessi di cui al DDG rep. n. 332 del 12 febbraio 2021 e il relativo allegato A1;

TENUTO CONTO dell'art. 4 del D.M. 397/2020, che prescrive ulteriori controlli successivamente all'erogazione del contributo, al fine di verificare la regolarità di quanto auto-dichiarato in sede di domanda dai soggetti istanti;

VISTA la domanda presentata dalla Società Le Nozze di Figaro s.r.l.;

RITENUTO che per la domanda suindicata si è reso necessario verificare la regolarità di quanto auto-dichiarato in sede di domanda;

TENUTO CONTO dell'istruttoria gestita dagli Uffici della Direzione Generale Spettacolo e degli approfondimenti svolti;

VISTA la nota del 27 gennaio 2022 prot. n. 686 con cui il Direttore della Direzione Generale Spettacolo ha, all'esito delle verifiche di cui all'art. 4 del D.M. 397/2020, comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio del provvedimento di ammissione al contributo di cui al d.M. 397/2020, con conseguente revoca del contributo già erogato;

VISTE le osservazioni ex art. 10 bis della Legge 241/90 pervenute in data 4 febbraio 2022;

VISTA la nota del 4 marzo 2022, prot. 2237 avente ad oggetto, ai sensi della L. 241 del 90, la chiusura del predetto procedimento;

TENUTO CONTO delle motivazioni, contenute nella predetta nota, relativa all'accertata mancanza del requisito di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) del D.M. 397/2020;

CONSIDERATO la Società interessata è risultata beneficiaria con D.D.G. del 5 dicembre 2020, rep 2202 del contributo pari a € 12.722,65 (dodicimilasettecentoventidue/65), e che lo stesso risulta già erogato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento di assegnazione (D.D.G. del 5 dicembre 2020, rep 2202) nella parte in cui la Società Le nozze di figaro è risultata ammessa al contributo di cui al d.M 397/2020;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla conseguente revoca della somma già erogata pari ad € 12.722,65 (dodicimilasettecentoventidue/65);



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

Art. 1

di procedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento di ammissione (D.D.G. del 5 dicembre 2020, rep 2202) nella parte in cui la Società Le nozze di figaro è risultata ammessa al contributo di cui al d.M 397/2020 e conseguentemente procedere alla revoca del contributo di € 12.722,65 (dodicimilasettecentoventidue/65) assegnato e già erogato, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti dell'Organismo interessato: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 gg, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Parente)